



COMUNE DI AREZZO

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.**



Delibera del Consiglio Comunale n..... del

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Classificazione del Comune
- Art. 3 Disposizioni generali e occupazioni abusive
- Art. 4 Tipi di occupazione
- Art. 5 Soggetti attivi e passivi
- Art. 6 Rilascio e rinnovo delle concessioni
- Art. 7 Criteri di determinazione del canone
- Art. 8 Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche del territorio comunale
- Art. 9 Modalità e termini per il pagamento
- Art. 10 Versamento del canone e rimborsi
- Art. 11 Dilazione, sospensione dei pagamenti e commisurazione del canone in occasione di cantieri per la realizzazione di lavori pubblici di lunga durata
- Art. 12 Sanzioni e indennità per occupazioni abusive
- Art. 13 Rinvio
- Art. 14 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo, così come previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area, appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio, individuata dall'Amministrazione con atto di Consiglio Comunale n. 116 del 29.09.2016 (*Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche*).
3. Il canone di cui al presente regolamento sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In questo ultimo caso, il canone contribuisce ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, nella misura percentuale fissata annualmente dalla Giunta Comunale.
4. Ai fini del presente Regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili che non presuppongono l'ottenimento di permesso di costruire, di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento dello spazio stesso.
5. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle presenti disposizioni quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari.
6. Lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica in occasione di manifestazioni commerciali straordinarie, in quanto non esercitato su posteggi determinati con apposito atto deliberativo non è soggetto alle presenti disposizioni. Parimenti, non sono soggette alle presenti disposizioni le occupazioni di natura commerciale effettuate nell'ambito di manifestazioni. Per tali tipologie di eventi si rimanda al *Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*.

Art. 2 Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 01/12/2019 pari a **99.862 abitanti**.

Art. 3 Disposizioni generali e occupazioni abusive

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato nonché gli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
3. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni effettuate da parte dei concessionari di posteggio individuati nel *Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche* che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima.
4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento.
5. Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente.
6. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
7. L'Amministrazione Comunale non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Art. 4 Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate a mercato mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili possono essere:
 - a) su posteggi individuati nel Regolamento di cui all'art 1 comma 2, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
 - b) su posteggi individuati nel Regolamento di cui all'art 1 comma 2 per effetto di assegnazione giornaliera di posteggio temporaneamente non occupato il giorno di mercato (*c.d. spunta*);
 - c) su posteggi fuori mercato individuati nel Regolamento di cui all'art 1 comma 2 a completamento delle forme mercatali, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
 - d) su posteggi singoli individuati a completamento delle forme mercatali, a seguito del rilascio di atto di concessione con scadenza certa, non superiore all'anno;

e) su posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. e dei mercati periodici tematici.

Art. 5 Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il gerente è obbligato in solido.
3. Per i posteggi individuati *Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche* ai fini della determinazione del canone, l'anno solare è considerato convenzionalmente come formato da 52 settimane esatte, con le seguenti precisazioni:
 - a) le aperture straordinarie dei mercati sono escluse dal canone e, pertanto, l'occupazione è soggetta al pagamento della tariffa giornaliera prevista fatto salvo che le stesse giornate siano svolte in recupero di aperture non tenutesi per motivi straordinari;
 - b) le aperture straordinarie nelle giornate festive infrasettimanali dei mercati sono incluse nel canone;
 - c) le eventuali occupazioni pomeridiane nelle giornate feriali non prefestive determinate secondo la prassi commerciale in occasione delle festività di fine d'anno sono ricomprese nel canone.
4. Per i posteggi indicati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. e dei mercati periodici tematici il canone è dovuto dal soggetto organizzatore o attuatore.

Art. 6 Rilascio e rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio sono rilasciate, o rinnovate, secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale 62/2018 e s.m.i.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al CANONE di cui al presente Regolamento, ai prevenienti tassa TOSAP e canone COSAP, alla TARI e per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 7 Criteri di determinazione del canone

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee il canone dovuto è commisurato a giorni.

3. La tariffa del canone è determinata in base ai seguenti elementi:
 - a) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b) tipologia dell'occupazione;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico del posteggio in relazione alla sua ubicazione.
4. Il valore economico dei posteggi è determinato in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
5. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa ordinaria, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
6. Nel caso di particolare interesse per la promozione turistica della Città, potrà essere stabilita, con deliberazione della Giunta Comunale, l'esenzione o la riduzione del canone stesso secondo le modalità previste nel *Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*.
7. Qualora in relazione all'orario effettivo della messa in disponibilità dell'area o spazio pubblico la durata complessiva dell'occupazione sia inferiore alle ore 9, la tariffa è applicata frazionata per ore.
8. Per tutte le tipologie di occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa, come risultante dall'applicazione dei precedenti articoli, è ridotta nella misura del 30%.
9. Per tutte le tipologie di occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune, anche a mezzo del proprio eventuale concessionario, dispone la riscossione mediante convenzione applicando alla tariffa, come risultante dall'applicazione dei precedenti articoli, la riduzione del 50% previo il pagamento anticipato del canone.
10. Il mancato pagamento anticipato dell'intera somma dovuta o della prima rata, nel caso di rateizzazione per importi superiori a Euro 258,00, comporta la decadenza dell'agevolazione tariffaria.
11. La tariffa da applicare è determinata annualmente dalla Giunta Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione. L'omesso aggiornamento annuale della tariffa comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 8 Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del canone sia per le occupazioni di suolo che per i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, il territorio comunale si suddivide in tre categorie di importanza di classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche, come stabilito nella delibera di consiglio comunale n.213 del 02/09/1994.
2. Alla suddetta suddivisione, ricavata dagli elementi di centralità, valore storico-artistico, flusso turistico, presenze commerciali, utilità economica ed intensità abitativa, è riconducibile il valore economico dell'area.
3. Eventuali modifiche apportate alla classificazione delle strade produrranno effetto, ai fini del presente regolamento, dall'anno successivo a quello dell'operata modifica a seguito dell'avvenuto recepimento di quest'ultima nell'atto regolamentare.
4. Le tariffe, per ciascuna categoria, sono così determinate:
 - per le occupazioni permanenti:
 - 1^ cat. 100% della tariffa base;

2^ cat. 100% della tariffa base;

3^ cat. 95% della tariffa base;

- per le occupazioni temporanee:

1^ cat. 100% della tariffa base;

2^ cat. 75% della tariffa base;

3^ cat. 50% della tariffa base;

5. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa di base corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 9 Modalità e termini per il pagamento

1. Gli importi dovuti sono riscossi mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Arezzo secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii. (c.d. decreto Fiscale) o tramite altre modalità previste dall'Ente.
2. Il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Gli importi dovuti a titolo di canone il cui ammontare sia pari o inferiore a € 5,00 non sono dovuti.
4. Per le nuove concessioni di durata inferiore o uguale all'anno, il pagamento del canone deve essere effettuato per intero al rilascio della concessione. Per le annualità successive alla prima, qualora l'importo del canone sia maggiore di € 258,00 è ammessa la facoltà da parte del contribuente del versamento in quattro rate trimestrali di uguale importo, senza interessi, con scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
5. Presupposto per la legittima occupazione del posteggio in concessione è l'aver effettuato integralmente il pagamento relativo al periodo pregresso. Nel caso il versamento non risulti registrato entro detto termine, verrà a costituirsi uno stato di morosità *ex se* ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile per un credito liquido, certo ed esigibile, con conseguente interdizione all'occupazione del posteggio sino ad avvenuta regolarizzazione.
6. In caso di cessazione dell'attività volontaria o per decadenza è dovuta l'intera annualità se la comunicazione di cessazione o il provvedimento di decadenza è effettuato dopo la data del 30 giugno di ciascun anno solare.
7. In caso di mancato o parziale versamento nei termini indicati del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale.

Art. 10 Versamento del canone, recupero e rimborsi

1. In caso di mancato, tardivo e parziale versamento del canone, o di una sua rata, entro il termine previsto dal presente regolamento, l'Ufficio competente o il relativo concessionario della riscossione provvederà al recupero della somma dovuta. Per l'omesso e parziale versamento del canone, o di una sua rata, si applica una sanzione pari al 30% dell'importo dovuto o del restante canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000. Nel caso di tardivo versamento si applicano le seguenti penalità:
 - a) versamento effettuato entro 15 giorni dal termine stabilito penalità del 4%;
 - b) versamento effettuato dopo 15 giorni e entro 30 giorni dal termine stabilito penalità

- del 10%;
- c) versamento effettuato dopo 30 giorni dal termine stabilito penalità del 20%.
2. Il recupero delle somme dovute deve esercitarsi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui deve avvenire il pagamento.
 3. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi nella misura del tasso legale.
 4. L'Ufficio competente, o il concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine dei 60 giorni dalla notifica all'interessato della intimazione di pagamento di cui all'art. 15 del vigente *Regolamento comunale delle Entrate*, provvederà alla riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canone, penale e interessi secondo la procedura prevista dalla normativa vigente in materia.
 5. Per economicità non si attiveranno procedure di recupero per un importo inferiore a quello fissato all'art. 12 comma 1 del vigente *Regolamento comunale delle Entrate*. Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti.
 6. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.
 7. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
 8. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 5,00.

Art. 11 Dilazione, sospensione dei pagamenti e commisurazione del canone in occasione di cantieri per la realizzazione di lavori pubblici di lunga durata

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di operatori, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere previste riduzioni, fino all'azzeramento, del canone per i posteggi individuati in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione.
3. Le percentuali di riduzione o di esenzione riferite alle fattispecie di cui sopra sono annualmente stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 170 del Decreto Legislativo 18 agosto 200 n. 267 (*Documento Unico di Programmazione*).

Art. 12 Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

1. In caso di occupazione del posteggio effettuata dal concessionario nonostante l'interdizione di cui al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 7 del presente Regolamento trova applicazione l'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando le occupazioni abusive come effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle

stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

3. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Per i beni confiscati si applicano le procedure previste dalle normative vigenti.

Art. 13 Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni:

a) del *Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche*) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 29.09.2016;

b) del *Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.* adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione. Da tale data è disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile.